



ALLEGATO A

CONVENZIONE

TRA

- **L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda"), WEB ID: OIT6588455** con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal **Dott. Stefano Vitiello** (direttore ad interim della S.C. Gestione Operativa Processi e Marketing) delegato dal Direttore Generale, con nota del 23/06/2015, alla firma dei documenti di rinnovo delle convenzioni attive

E

- **L'A.S.L. V.C.O. Azienda Sanitaria Locale di Verbano Cusio Ossola (di seguito indicata come "A.S.L. V.C.O.")** con sede in Omegna, Via Mazzini, 117 - C.F. e P.IVA 00634880033, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Giovanni Caruso**.

PREMESSO CHE

- L'A.S.L. V.C.O. ha manifestato con nota del 29/11/2016 la necessità di rinnovare la convenzione avente ad oggetto prestazioni medico-specialistiche da svolgersi presso la propria sede e in favore della propria utenza quali: consulenze di cardiologia pediatrica;
- l'ASST Niguarda, attraverso la S.S.D. Cardiologia Pediatrica, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze;
- la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 55 e 58 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria del 8 giugno 2000

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti tipologie di prestazioni:

- consulenze specialistiche cardiologiche pediatriche: n 1 accesso/bimestre della durata di 3 ore/ accesso

Per l'attività di cui sopra verrà applicata la seguente tariffazione:

- € 60,00/ora più spese chilometriche (vedi tabella statistiche dell'energia prezzi medi nazionali mensili) vigenti al momento del trasferimento.



Art. 2 – Modalità operative

L'A.S.L. V.C.O. si impegna a concordare direttamente con il Direttore della struttura sanitaria dell'ASST o di un suo delegato, con un preavviso di almeno 7 giorni, la data di accesso all'A.S.L. V.C.O.

Art. 3 – Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del Direttore della Struttura Sanitaria coinvolta, avvalendosi dei propri Dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalla norme vigenti. In ogni caso l'attività verrà effettuata fuori dell'orario di servizio.

Art. 4 – Doveri dell'A.S.L. V.C.O.

L'A.S.L. V.C.O. assicura che la sorveglianza sanitaria e la competenza igienico organizzativa vengono svolte dalla Dirigenza Sanitaria della stessa.

Art. 5 – Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connesso con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dall'ASST Niguarda e dell'A.S.L. V.C.O.

L'A.S.L. V.C.O. trasmetterà, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni rese dal professionista dell'ASST Niguarda, la rendicontazione delle attività all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Gestione operativa processi e Marketing, per la relativa fatturazione.

Tale rendicontazione (allegato 1) dovrà riportare tra l'altro le seguenti informazioni:

- Data esecuzione della prestazione
- Orario di esecuzione
- Prestazione eseguita
- Importo prestazione
- Nominativo del professionista che ha effettuato la prestazione

Il pagamento delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 6 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la seguente durata: dal 01.01.2017 al 31.12.2017. La convenzione potrà essere rinnovata per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Gestione Operativa Processi e Marketing, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.



La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'art. 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 7 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 8 - Privacy

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare l'A.S.L. V.C.O., e di cui gli Incaricati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. L'ASST Niguarda vincola il personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal decreto legislativo n. 196/2003, codice sulla privacy.

L'A.S.L. V.C.O. e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 9 - Codice Etico

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.ospedaleniguarda.it - www.aslvco.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso come disposto dall'art. 5 del D.P. R. n. 131/1986.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

DELIBERAZIONE N.

DEL

Art. 11 – Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

A.S.L. V.C.O.
Azienda Sanitaria Locale
Verbania Cusio Ossola
Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Caruso

Data:-----

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Il Direttore ad interm

SC Gestione Operativa Processi e Marketing
Stefano Vitiello

Data:-----